

RETE LEGALITÀ PER IL CLIMA

www.giustiziaclimatica.it

Avv. Luca Saltamacchia – Avv. Raffaele Cesari – Prof. Avv. Michele Carducci
lucasaltamacchia@pec.it - cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it - michele.carducci@pec.it

1

Taranto-Lecce-Napoli, 7 dicembre 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it

Al Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di Taranto
Rinaldo Melucci
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente di Invitalia SpA
Prof. Andrea Viero
All' Amministratore delegato di Invitalia SpA
Dott. Domenico Arcuri
invitalia@pec.invitalia.it

loro Sedi legali

e p.c. all' ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: avviso su possibile nullità di intese, accordi e contratti tra ArcelorMittal-Invitalia SpA per frode alla legge e contrarietà all'ordine pubblico, in mancanza di informazioni complete sulle emissioni climalteranti del complesso "ex Ilva" nella situazione di minaccia urgente ed emergenza climatica, esistente e vigente nello Stato italiano.

I sottoscritti Avvocati Prof. Michele Carducci, Raffaele Cesari, Luca Saltamacchia, componenti della Rete "*Legalità per il clima*", in nome proprio e congiuntamente con le seguenti associazioni:

- **Aps Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti**, Presidente Simona Fersini, [Via Cavallotti 101/a – Taranto](#)
- **Aps Ets Progentes**, Presidente Cinzia Amorosino, [Via Lama 239 – Taranto](#)
- **Associazione Genitori tarantini e. t.s.**, Referente Cinzia Zaninelli, [Via Cagliari 74 – Taranto](#)
- **Associazione Lovely Taranto e. t. s.**, Referente Antonella Coronese, [Vico S. Agostino 12 – Taranto](#)
- **Associazione Medici per l'Ambiente-ISDE Italia**, Presidente Roberto Romizi, [Via XXV Aprile 34 – Arezzo](#)

- Associazione Medici per l'Ambiente-ISDE sezione Taranto, Presidente Maria Grazia Serra, **Via Calamandrei 3 – Taranto**
- Comitato donne e futuro per Taranto Libera, Referente Lina Ambrogio Melle, **Piazza Giovanni XXIII 24 – Taranto**
- Comitato Quartiere Tamburi, Referente Giuseppe Roberto, **Via G. Leopardi – Taranto**
- Fridays for future Taranto, Referente Antonio Lenti, **Via Galeso 2 – Taranto**
- Peacelink, Referente Alessandro Marescotti, **Via Minniti 144 – Taranto**
- Plasticaquà Taranto, Referente Giuseppe Internó, **Via Foscolo 60 – Taranto**
- Redazione di *emergenzaclimatica.it* (www.emergenzaclimatica.it), presso IISS Epifanio Ferdinando, Via Eschilo 1, 72023 Mesagne, Docente di riferimento Angelo Gagliani.

Preso atto delle volontà negoziali dello Stato italiano e di Invitalia SpA in ordine al rinnovato assetto proprietario e alla gestione delle attività dell'impianto siderurgico "ex Ilva" di Taranto,

letta altresì la nota, a firma congiunta del Presidente della Regione Puglia e del Sindaco del Comune di Taranto, per la "Costituzione del tavolo per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la bonifica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Taranto",

rappresentano quanto segue.

1.

Qualsiasi accordo, intesa, contratto costitutivo e consequenziale al nuovo assetto proprietario, rientra nell'ambito degli artt. 41 e 43 della Costituzione, dovendo pertanto operare nel rispetto della dignità della persona umana e dell'interesse generale dello Stato italiano e non invece dell'investitore privato.

2.

All'interno di questa cornice, l'interesse generale dello Stato italiano e il rispetto della dignità della persona umana non possono non essere contestualizzati, in virtù dell'art. 2 della Costituzione, nel riferimento concreto alla drammatica situazione di fatto in cui, da anni, versano i Cittadini della Città di Taranto.

3.

Tale situazione è determinata dall'esposizione passiva involontaria dei Cittadini di Taranto a un doppio trattamento, intollerabile e degradante per la loro dignità umana:

- la ingiusta sottoposizione alle immissioni inquinanti dell'impianto siderurgico, già riconosciute intollerabili, ai sensi dell'art. 844 Cod. civ., dalla giurisprudenza locale (per es. Tribunale di Taranto nn. 72 e 798/2014);
- la ingiusta sottoposizione alla “*minaccia urgente e potenzialmente irreversibile*” del cambiamento climatico, esplicitamente riconosciuta dallo Stato italiano con la sua adesione alla Dec. 1/CP21-2015 UNFCCC, confermata altresì dalla sottoscrizione italiana, in data 4 novembre 2020 e sempre all'interno dell'UNFCCC, della Dichiarazione, secondo cui: α – «*non c'è responsabilità più grande che proteggere il nostro pianeta e le persone dalla minaccia dei cambiamenti climatici*»; β – «*la scienza è chiara sul fatto che dobbiamo urgentemente rafforzare le azioni intraprese e che dobbiamo lavorare insieme per limitare gli impatti del riscaldamento globale e garantire un futuro più verde e più resiliente a tutti noi*»; γ – «*è fondamentale intraprendere un'azione rinnovata per mantenere l'aumento di temperatura ben al di sotto di 2 gradi e fare tutto il possibile per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi*».

4.

La duplice sottoposizione passiva involontaria risulta notoriamente lesiva di diritti umani fundamentalissimi della persona umana, da quello alla vita a quello alla inviolabilità della propria sfera di autodeterminazione privata, da quello del divieto di trattamenti degradanti a quello alla salute e all'ambiente salubre, da quello alla non discriminazione spaziale e temporale a quello del perseguimento dell'interesse superiore dei minori e adolescenti, diritti, tutti, pienamente e incondizionatamente tutelati dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3 c.2, 9 c.2, 21 c.1, 32 Cost.), dalla Convenzione europea dei diritti umani-CEDU (artt. 2 c.1, 3, 8, 10 c.1, 14), dal diritto europeo (art. 6 TUE) e dalla Convenzione di Aarhus (resa esecutiva in Italia con l. n. 108/2001), nella comune prospettiva della non regressione degli stessi e della “massimizzazione del loro livello di tutela”, ai sensi dell'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza-Strasburgo).

5.

La sistematica e persistente violazione di tali diritti, da parte dello Stato italiano nello specifico drammatico contesto di Taranto, è stata già accertata e dichiarata illegittima, con conseguente condanna dello Stato, dalla Corte europea dei diritti umani, nella nota sentenza *Cordella e altri c. Italia/2019*.

6.

Di conseguenza, lo Stato italiano deve adempiere pienamente e correttamente ai propri doveri di protezione attiva e preventiva nei confronti di tutti i Cittadini di

Taranto, come dalla Corte europea dei diritti umani affermato e spiegato nei contenuti conformi alla Convenzione europea.

7.

Lo Stato italiano è altresì vincolato, in forza dell'art. 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (resa esecutiva in Italia con l. n. 65/1994) e dell'art 4 n.4 dell'Accordo di Parigi sul clima (reso esecutivo in Italia con l. n. 204/2016), all' *“obiettivo assoluto”* di *“riduzione delle emissioni [di gas serra] che coprono tutti i settori dell'economia”*, compresi evidentemente anche quelli riferibili all'impianto *“ex Ilva”*.

8.

Tale *“obiettivo assoluto”* è, per ciò stesso, indisponibile e altresì pienamente vigente e vincolante nell'ordinamento italiano, in virtù della particolare collocazione delle fonti normative che lo contemplano, ai sensi degli artt. 10 c.1, 11 e 117 c.1 Cost.

9.

Di conseguenza, lo Stato non può non includere tale *“obiettivo assoluto”*, e concretamente perseguirlo e concretizzarlo, in qualsiasi propria decisione che, direttamente o indirettamente, coinvolga *“settori dell'economia”* altamente impattanti sulla stabilità climatica del territorio italiano (e di quello specifico di Taranto).

10.

Del resto, tale *“obiettivo assoluto”* traduce i contenuti di adempimento in buona fede, correttezza e diligenza, di precise obbligazioni civili, rinvenibili, con riguardo alle attività di impresa dell' *“ex Ilva”*, negli artt. 844, 1173, 2043, 2050 e 2051 Cod. civ., nonché nell'art. 301 Codice dell'ambiente.

11.

Ne deriva che il quadro dell'ordine pubblico e delle norme imperative, da rispettare da parte dello Stato come pure dell'operatore privato, in qualsiasi sede e azione negoziale e contrattuale di qualsivoglia natura riguardante l'impianto *“ex Ilva”*, non può non essere individuato nel doppio parametro

- delle richiamate disposizioni costituzionali, sovranazionali e internazionali a tutela dei diritti umani fundamentalissimi della persona umana,
- del concreto adempimento dell' *“obiettivo assoluto”* di *“riduzione delle emissioni [di gas serra] che coprono tutti i settori dell'economia”*.

12.

Fuori di tale quadro, i risultati negoziali convenuti dalle parti si profilerebbero in frode alla legge (nello specifico della frode alla Costituzione e alle altre fonti a tutela dei diritti umani, comprese le fonti sul contrasto al cambiamento climatico), ai sensi

dell'art. 1344 Cod. civ., e con contenuti contrari all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1354 Cod. civ., dato, che come stigmatizzato da Corte cost. n. 16/1992 (p.3 *considerato in diritto*), qualsiasi omologazione di fatti o condotte, conseguiti comunque nella violazione del *neminem laedere*, si porrebbe al di fuori del quadro dei valori su cui è costruito lo Stato di diritto.

13.

Tra l'altro, l'eventualità concreta che si profilino atti negoziali in frode alla legge e con contenuti contrari all'ordine pubblico deriva anche da due specifiche circostanze di fatto:

- lo Stato italiano, per suo dichiarato riconoscimento, già versa in una condizione di “*minaccia urgente potenzialmente irreversibile*” sul fronte del cambiamento climatico, situazione confermata dalle “*dichiarazioni di emergenza climatica e ambientale*”, adottate, com'è noto, dal Parlamento europeo, dalle due Camere del Parlamento italiano e dal Consiglio regionale della Regione Puglia;
- l'effettiva e concreta minaccia ambientale e climatica è suffragata dall'evidenza scientifica, dato che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i cui dati di scienza sono vincolanti per lo Stato italiano ai sensi dell'art. 3 n. 1 *lettere c-d* della l. n. 132/2016) ha già certificato che la temperatura media dell'Italia è superiore alla soglia di tollerabilità e sicurezza del +1,5°C, indicata, nel 2018, dallo “*Special Report Global Warming 1,5°C*” dell'IPCC (Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico), sottoscritto dall'Italia e dunque per lo Stato vincolante ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

14.

In presenza di tale emergenza ambientale e climatica, esplicitamente riconosciuta e dichiarata a livello sovranazionale, nazionale e regionale dagli organi di rappresentanza dei Cittadini oltre che dalla comunità scientifica, lo Stato italiano non ha mai esercitato le “deroghe”, ammesse dall'art. 15 della Convenzione europea sui diritti umani, per eventualmente ridurre gli spazi di effettiva tutela di tutti i diritti umani fondamentali della persona umana.

15.

Pertanto, né lo Stato né i privati possono esercitare iniziative negoziali che prescindano dalla piena ed effettiva tutela dei diritti dei Cittadini della Città di Taranto in tale situazione di “*minaccia urgente potenzialmente irreversibile*”, dichiarata sin dal 2015, e di “*emergenza climatica e ambientale*”, deliberata a livello sovranazionale, nazionale e regionale, ancor più evidente nel contesto degradante tarantino.

16.

Ecco allora che, con le premesse sintetizzate, i Cittadini di Taranto meritano il rispetto pieno di tutti i loro diritti umani fundamentalissimi, sia di carattere sostanziale che procedurale, soprattutto in una fase delicata come quella attuale di negoziazione fra Stato e soggetti privati.

17.

In particolare, nell'attuale fase negoziale fra Stato e operatori privati e al fine di scongiurare sul nascere atti in frode alla legge e dai contenuti contrari all'ordine pubblico, i Cittadini di Taranto hanno il diritto di veder rispettato, nei loro riguardi,

- il diritto umano a godere dei progressi della scienza ai fini del contrasto al cambiamento climatico,
- il diritto all'informazione sulle emissioni, e sulla loro pericolosità anche solo potenziale, di tutte le attività presenti e future dell' "*ex Ilva*".

18.

Il primo diritto umano che lo Stato non può ignorare se non in frode alla legge e in contrasto con l'ordine pubblico, è riconosciuto nell'art. 15 del Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, reso esecutivo in Italia con l. n. 881/1977, ed è specularmente agli artt. 9 e 33 Cost., consistendo nella possibilità di «*godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni*».

18.a

I "benefici" del progresso scientifico indicano la necessità urgentissima di abbandonare da subito il ricorso all'energia fossile, compreso il gas, e di calcolare il c.d. "*carbon budget*", al fine di conseguire concretamente l'obiettivo della stabilità climatica con una temperatura definitivamente non superiore a +1,5°C. La sintesi giuridicamente vincolante di questi "benefici" è contenuta nei citato *Special Report* dell'IPCC, condiviso e sottoscritto dallo Stato italiano. Lo Stato italiano, tuttavia, lo ha sistematicamente ignorato nel contesto di Taranto e con riguardo proprio all' "*ex Ilva*", struttura climalterante *in re ipsa*.

18.b

Sussiste quindi il rischio concreto e imminente che intese, accordi e contratti, riguardanti il nuovo assetto proprietario e la nuova gestione delle attività dell'impianto siderurgico "*ex Ilva*" di Taranto, procedano ignorando del tutto limiti assoluti e invalicabili, dalla scienza indentificati e dallo Stato italiano non confutati o rinnegati nella forme legali previste, per scongiurare il definitivo dilagare della minaccia climatica su Taranto e sulla stabilità climatica del territorio italiano.

18.c

Come già accennato, tali limiti hanno un triplice contenuto, che consiste:

- α - nella fissazione della temperatura massima di riscaldamento globale non superiore a +1,5°C, scientificamente accertata per poter ri-stabilizzare i processi termodinamici di tutte le componenti del sistema climatico italiano, “disturbate” dal riscaldamento antropogenico (limite, tra l’altro, fatto proprio anche dal Presidente della Regione Puglia, in occasione della 135^a sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni del 26-27 giugno 2019, nella sua qualità di Rapporteur sulla strategia europea per un futuro climaticamente neutro,
- β - nella individuazione di un termine temporale (2030), entro il quale conseguire la fissazione di questa temperatura massima stabilizzata;
- γ - nella definizione della quantità massima di gas serra, artificialmente ancora emettibile nell’atmosfera italiana, compatibile con i contenuti α e β (c.d. “*carbon budget*”).

18.d

Com’è noto, il PNIEC dello Stato italiano è stato dichiarato dallo stesso Ministro dell’Ambiente Sergio Costa inadeguato e insufficiente, risultando anche privo proprio della previsione del “*carbon budget*”, ancorché tale parametro sia obbligatorio, non solo perché già specificato sin dal *Report AR5* dell’IPCC, del 2013-14 e poi confermato dal citato *Special Report “Warming 1,5°C”* sempre dell’IPCC, del 2018, ma soprattutto perché obbligatorio ai sensi dell’art 2 della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico e dell’art. 4 n.1 dell’Accordo di Parigi sul clima (art. 4 n.1).

18.e

Infatti, la finalità di questo limite è duplice:

- α – conseguire e mantenere una nuova stabilità termodinamica del sistema climatico italiano (dato che quella attuale è stata già compromessa dal riscaldamento globale antropogenico di tutti questi decenni);
- β – permettere che le interazioni tra tutte le componenti del sistema climatico restino costanti e quindi sicure nel tempo.

18.f

La ineludibilità di questi limiti è stata nuovamente confermata di recente dall’ultimo “*Gap Report 2020*” dell’UNEP (di cui l’Italia fa parte), dove, tra l’altro, si rimarcano due profili di minaccia, che lo Stato italiano non sembra prendere in conto nella vicenda “*ex Ilva*” (cfr.

<http://productiongap.org/2020report/?fbclid=IwAR06YRLDB3wDFWQRIY2o9cJCLIZAT5ruIGvORMd4vZevWEvIcVvKV9wSCiQ>):

- α – la dannosità e inutilità del persistente ricorso alle risorse fossili, compreso il gas;
- β – il rischio che il limite dell'aumento globale della temperatura a +1,5°C, già superato in Italia nel 2020 in base alle citate rilevazioni ISPRA, diventi irreversibile già nel 2024, con effetti catastrofici ovunque e per sempre.

18.g

Ecco allora che qualsiasi iniziativa dello Stato e qualsiasi intesa, accordo e contratto conseguente, che operi ignorando del tutto la verifica di compatibilità delle decisioni statali e aziendali con i descritti limiti nel catastrofico quadro dell'emergenza climatica (pur dichiarata), risulterà in frode alla legge e contrario all'ordine pubblico della garanzia della stabilità climatica di Taranto e del territorio italiano.

19.

Il secondo diritto umano trova fondamento ovviamente nella Costituzione italiana (art. 21 c.1), nella cit. Convenzione di Aarhus (artt. 1 n.3 e 4), nella CEDU (art. 10 n.1), nell'art. 6 del reg. UE 2016/1367. La portata della violazione del diritto dei cittadini a essere informati in materia ambientale e climatica è fondato su una solida giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, riferita anche all'Italia. Nel caso *Guerra e altri c. Italia/1998*, la Corte riconosce «un vero e proprio diritto a ricevere informazioni delle persone appartenenti a popolazioni che sono state o possono essere interessate da un'attività industriale, o di altra natura, dannosa per l'ambiente» (e tale è, senza smentita alcuna, la condizione dei Cittadini di Taranto. Tale diritto è stato ulteriormente specificato, in *L.C.B. c. Regno Unito /1998*, come riflesso dell'obbligo positivo statale di dare informazioni ai cittadini, corredandole di contenuti adeguati a permettere una tutela efficace a fronte di pericoli derivanti da attività inquinanti, obbligo conclusivamente esteso, in *Tatar c. Romania/2007*, persino al dovere statale di rappresentare ai cittadini la progressione nel tempo degli effetti delle attività impattanti sull'ambiente, i tipi di danno possibili, i rapporti di causalità conosciuti o possibili tra attività pericolose e patogenesi umane, le misure necessarie per sottrarsi al pericolo.

19.a

In pratica, la Corte EDU inquadra il dovere statale di informare in una funzione pubblica preventiva, preposta cioè a evitare e far evitare *ex ante* il concretizzarsi di situazioni potenzialmente dannose (Corte EDU *Oneryildiz c. Turchia/2004*, *Brincat e altri c. Malta/2014*, *Cordella et al. c. Italia/2019*). La stessa funzione preventiva è riconosciuta dalla Corte GUE, soprattutto con riferimento all'art. 6 del reg. UE 2013/1367, dove la materia delle emissioni è qualificata “interesse pubblico” prevalente su qualsiasi altro interesse o diritto (come tale, quindi, non bilanciabile). La

Corte, nella Causa C-442/14, ha precisato che tale diritto include anche quello a conoscere la natura, composizione, quantità, data e luogo delle emissioni nonché gli effetti anche solo “potenzialmente pericolosi” (esclusi quindi “quelli meramente ipotetici”) delle emissioni a medio e lungo termine. Anche per la Corte costituzionale il diritto a essere informati (diritto all’informazione passiva) traduce una “condizione preliminare” dello Stato democratico (Corte cost. n. 151/2003) oltre che un “interesse della collettività” (Corte cost. n. 225/1974).

19.b

In questo scenario, dove il dovere di informare assurge esso stesso a dovere precauzionale, lo Stato italiano, in tutte le occasioni riguardanti l’ “*ex Ilva*”, non ha mai fornito informazioni anche minimamente paragonabili ai contenuti essenziali richiesti dalle Corti europee dei diritti. Nulla, lo Stato italiano, ha mai comunicato e informato, nella vicenda “*ex Ilva*”, riguardo a: “*carbon budget*” disponibile rispetto alle strategie aziendali avallate; pericolosità anche solo potenziale delle fonti fossili utilizzate e dello gas presentato come soluzione per “decarbonizzare” cicli produttivi e impianti della struttura; proiezione del tempo di tali emissioni di gas serra rispetto al termine del 2030 per il non superamento del limite di +1,5°C, vincolante *ex lege*; metodi di utilizzo della precauzione *pro clima et vita* prevista anch’essa *ex lege*; fonti scientifiche utilizzate rispetto al quadro informativo di ISPRA, che certifica un aumento della temperatura nel sistema climatico italiano oltre i limiti di sicurezza stabiliti a livello internazionale ecc.

19.c

Ne deriva che senza fornire questo quadro di informazioni e prospettive, necessarie a tutelare i diritti e la dignità dei Cittadini di Taranto, qualsiasi intesa, accordo o contratto si traduce in atti in frode alla legge e con contenuti contrari all’ordine pubblico: ordine pubblico che, in uno Stato democratico di diritto, è dato dalla massima trasparenza nelle informazioni e nella più efficace lotta contro la “*minaccia urgente e potenzialmente irreversibile*” e l’emergenza ambientale e climatica, dichiarata a livello sovranazionale, nazionale e regionale.

20.

Tra l’altro, giova ricordare che l’adempimento dell’acquisizione e diffusione di tali informazioni costituisce anche responsabilità specifica del nuovo assetto gestionale “*ex Ilva*”, in conformità con il criterio dell’adeguata valutazione dei rischi di cui all’art. 2381 ult.c. Cod. Civ., nonché vincolo europeo di conformità degli investimenti e finanziamenti agli obiettivi climatici: profili che non possono non riguardare i Cittadini di Taranto nella loro qualità di contribuenti, da cui comunque attingono le provviste

finanziarie pubbliche a copertura delle operazioni statali promosse.

21.

Per tutte le ragioni esposte, i sottoscritti Avvocati Prof. Michele Carducci, Raffaele Cesari, Luca Saltamacchia, in nome proprio e congiuntamente con le associazioni richiamate, chiedono che intese, accordi e contratti, relativi al nuovo assetto proprietario e alla nuova gestione “*ex Ilva*”, contengano:

- α – l’inventario totale delle emissioni di gas serra, che l’impianto nella sua interezza (in termini dunque di intensità di carbonio dell’organizzazione aziendale complessiva) e l’attività produttiva (in termini dunque di emissioni programmate e fuggitive) verseranno sul territorio italiano, per l’intero ciclo di vita stabilito nelle intese;
- β – la stima degli effetti del suddetto versamento di emissioni di gas serra sul residuo “*carbon budget*”, italiano e della UE, da non sforare per centrare i termini di stabilizzazione fissati al 2030 e la stabilizzazione della temperatura a +1,5°C;
- γ – la stima dei pericoli, anche solo potenziali, che tale quantità totale di versamento di gas serra produrrà sulla stabilità del sistema climatico italiano e sui feedback loop positivi, determinati dalle crescenti concentrazioni di gas serra in Italia;
- δ – ogni altra informazione utile sugli impatti climatici diretti e indiretti dell’attività “*ex Ilva*”;
- ε – le fonti documentali e scientifiche di riferimento per i riscontri e le verifiche delle informazioni rilasciate e le modalità per il loro accesso e confronto comparativo ai sensi degli artt. 3 n.3 e 6 dell’UNFCCC, rispetto alle valutazioni di rischio richieste dall’art. 2381 ult.c. Cod. Civ. e dalla normativa europea sulla responsabilità climatica nei finanziamenti e negli investimenti.

21.

Avvisano sin d’ora che, in caso di persistente silenzio su tali iniziative o di avvio definitivo delle stesse, senza la previsione e messa a disposizione delle suddette informazioni, si procederà per le vie giudiziali e stragiudiziali, consentite dall’ordinamento italiano a tutela dei diritti fondamentali della persona umana, nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione.

f.to Michele Carducci

Raffaele Cesari

Luca Saltamacchia

Dichiarazione sulla privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'informativa ed esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Taranto Lecce Napoli , 7 dicembre 2020

f.to Michele Carducci

Raffaele Cesari

Luca Saltalamacchia